



Cimiteri e sepolture negli ordinamenti civili ed ecclesiastici tra Tarda Antichità ed età comunale

Filippo Galletti

Abstract:

Per ogni società umana la morte ha sempre rappresentato la frontiera ultima conoscitiva e, allo stesso tempo - attraverso tecniche, riti, codificazioni ed elaborazioni simboliche - le stesse società hanno cercato di interpretare il fenomeno della mortalità, fornirlo di un senso, integrarlo nel proprio sistema di valori e trasformarlo in un criterio per l'auto-rappresentazione e la gestione della comunità stessa. L'evoluzione degli ordinamenti civili ed ecclesiastici che le società si sono date dalla tarda antichità fino al medioevo riflette un parziale, ma interessante mutamento degli atteggiamenti mentali e di comportamento umani di fronte alla morte. Attraverso l'evoluzione diacronica della struttura cimiteriale tra norma e prassi si configurano diversi atteggiamenti, mentali e, di conseguenza, fisico-spaziali, nei confronti della morte: dalla separatezza delle necropoli romane a causa di norme igieniche e sacrali, fino ad una familiarità progressiva che si instaura fra tarda antichità ed alto medioevo e che perdura fino a Napoleone.

For every human society, death has always represented the last cognitive frontier and, at the same time - through techniques, rites, codifications and symbolic elaborations - the same societies have tried to interpret the phenomenon of mortality, provide it with a sense, integrate it into its own system of values and transform it into a criterion for self-representation.

The evolution of the civil and ecclesiastical laws and statutes that societies gave themselves from late antiquity to the Middle Ages reflects a partial but interesting change in mental attitudes and human behavior towards death. Through the diachronic evolution of the cemetery structure between rules and practice, different attitudes are formed towards death: from the separation of the Roman necropolis due to hygienic and sacral rules, up to a progressive familiarity, which was established between late antiquity and the high Middle Ages and which lasted until Napoleon.

ISSN 2533-2325

doi: <https://doi.org/10.6092/issn.2533-2325/8724>

CIMITERI E SEPOLTURE NEGLI ORDINAMENTI CIVILI ED ECCLESIASTICI TRA TARDA ANTICHITÀ ED ETÀ COMUNALE

FILIPPO GALLETTI

Lo studio dell'evoluzione delle sepolture attraverso le disposizioni funerarie permette di raccontare la storia attraverso diversi livelli di relazioni, come suggerisce Isidoro di Siviglia nelle *Etymologiae*¹. Infatti, attraverso l'evoluzione diacronica della struttura cimiteriale tra *norma* e *prassi* si configurano diversi atteggiamenti, mentali e, di conseguenza, fisico-spaziali, nei confronti della morte: dalla separatezza delle necropoli romane a causa di norme igieniche e sacrali, fino ad una familiarità progressiva che si instaura fra tarda antichità ed alto medioevo e che perdura fino a Napoleone.

Al fine dunque di affrontare il tema proposto è necessario considerare il rapporto evolutivo fra necropoli e cimitero, partendo dal momento in cui il cimitero da "città dei morti" diventa il luogo "del sonno e del riposo" in attesa della Resurrezione. In questa evoluzione culturale, che configura anche un'evoluzione di tipo spaziale delle aree ad uso funerario che costituisce uno dei segni più forti del passaggio dal paganesimo al cristianesimo e dall'antichità classica al tardoantico poi all'alto medioevo, è posta la chiave che permette di cogliere il significato fra aree cimiteriali ed assetti urbani in età medievale.

Dalla Legge delle XII tavole al tardo antico

La legislazione romana disponeva fin dall'epoca del *corpus* delle XII Tavole, che le sepolture dovessero aver luogo fuori dalla città,

¹ *Isidori Hispalensis episcopi Etymologiae sive Origines* ed. A. Valastro Canale, Torino 2004, XV, 2, pp. 252-253: «*urbs ipsa moenia sunt, civitas autem non saxa sed habitatores vocatur*».

identificando la linea del *pomerium* quale limite urbano². Non mancarono ragioni di tipo rituale ed antropologico, ma furono le necessità d'igiene, opportunatamente riprese molti secoli dopo dal codice napoleonico che resero necessaria la codifica e la lunga vigenza della norma³, che continuerà a comparire nei codici romani sempre rubricata sotto il titolo "*De sepulchro violato*".

Il primo richiamo è rappresentato da un rescritto adrianeo che, oltre ad attestare una violazione del diritto sepolcrale vigente, è particolarmente illuminante di un diverso regime giuridico applicato nei municipi e che l'intervento imperiale tendeva ad allineare con quello dell'Urbe⁴.

Per i successivi due secoli e mezzo non si hanno tracce giuridiche del problema, fino al noto editto teodosiano emanato nel 381⁵, in cui si rilevano due nuovi elementi rispetto alle più antiche prescrizioni.

Il primo è dato dall'accento posto sul fatto che solo le sepolture che ingombravano il sopraterra dovessero essere rimosse e trasportate *extra urbem*: l'ordinanza sembrava quindi voler sottolineare che l'interesse dello stato in materia era volto unicamente ad un'indebita

² La norma è riportata in CICERO, *De legibus*, II, 23, 58: «*Hominem mortuum - inquit in lex XII- in urbe ne sepelito neve urito*».

³ F. BOCCHI, *Cimiteri e sepolture nella città medievale*, in *La morte e i suoi riti in Italia tra medioevo e prima età moderna*, a cura di F. Silvestrini - G.M. Varanini - A. Zangarini, Firenze 2007, p. 132.

⁴ *Corpus Iuris Civilis, Digesta*, ed. T. Mommsen, I, Heidelbergae 1904, XLVII, 12, 3, p. 837: «... *Divus Hadrianus rescripto poenam statuit <aureorum> in eos qui in civitate sepeliunt, quam fisco inferri iussit, et in magistratus eadem qui passi sunt, et locum publicari iussit et corpus transferri. Quid tamen, si lex municipalis permittat in civitate sepeliri? Post rescripta principalia an ab hoc discussum sit, videbimus, quia generalia sunt rescripta et oportet imperialia statuta suam vim optinere et in omni loco valere*».

⁵ *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus sirmondianis et leges novellae ad Theodosianum pertinens*, ed. T. Mommsen - P.M. Mayer, Berolini 1875, IX, 17, 6, p. 456: «*Omnia quia super terram urnis clausa vel sarcophagis corpora detinentur extra urbem delata ponantur. (...) Ac ne alicuius fallax et arguta solertia ad huius se praecepti intentione subducat, atque apostolorum vel martyrum sedem humanis corporibus aestimet esse concessam, ab his quoque, ita ut a reliquo civitatis, noverint se atque intellegant esse submotos*».

occupazione del suolo pubblico mediante l'installazione di monumenti sepolcrali⁶.

Il secondo elemento – che evidentemente non poteva essere presente nelle legislazioni anteriori alla definitiva affermazione del cristianesimo – era il riferimento alle reliquie di apostoli e martiri, che cominciavano ad essere trasferite all'interno della città e di cui alcuni fedeli cercavano la vicinanza *post mortem*, nel quadro della nascente pratica delle sepolture *ad sanctos*⁷.

Tale prassi venne in un certo qual modo sostenuta ed avallata dalle posizioni sostenute in merito dai padri della chiesa. L'atteggiamento di Ambrogio risulta paradigmatico in questo senso: il vescovo di Milano, infatti, dopo che già aveva fatto tumulare il corpo del fratello Satiro nella cripta della cappella di S. Nazaro, alla destra delle spoglie del santo, scelse di essere deposto sotto l'altare della *basilica martyrum* milanese, accanto alle spoglie dei martiri Gervasio e Protasio che egli stesso aveva provveduto a far traslare.

Le motivazioni di tale decisione furono esplicitamente dichiarate da Ambrogio nell'epistola alla sorella Marcellina del giugno 386: «*succedant victimae triumphales in locum, ubi Christus est ostia. Sed, ille super altare, qui pro omnibus passus est, isti sub altari, qui illius redempti sunt passione. Hunc ego locum praedestinaveram mihi, dignum est enim ut ibi requiescat sacerdos ubi offerre consuevit: sed cedo sacris victimis dexteram portionem: locus iste martyribus debebatur. Condamus ergo reliquias sacrosanctas et dignis sedibus invehamus totumque diem fida devotione celebremus*»⁸. Parimenti rappresentativo del pensiero ambrosiano risulta, inoltre, un significativo passo del *De excessu fratris*, nel quale il santo, riferendosi alla tomba del fratello Satiro, affermò: «*commendabiliorem Deo futurum esse me credam, quod supra sancti corporis ossa quiescam*»⁹.

⁶ C. LAMBERT, *Le sepolture in urbe nella norma e nella prassi (tarda antichità - medioevo)*, in *L'Italia centro-settentrionale in età longobarda*, Atti del Convegno (Ascoli Piceno, 6-7 ottobre 1995), a cura di L. Paroli, Firenze 1997, p. 287.

⁷ Riguardo il fenomeno della *depositio ad sanctos* cfr.: Y. DUVAL, *Auprès des saints corps et âme: l'inhumation "ad sanctos" dans la chrétienté d'Orient et d'Occident du III au VII siècle*, Parigi 1988.

⁸ AMBROSIUS, *Epistulae prima classis*, ed. J.P. Migne, PL XVI, Parisiis 1845, 22, 13, col. 1023.

⁹ ID., *De excessu fratris sui satyri libri duo*, ivi, I, 18, col. 1296.

È da ritenere dunque che già alla fine del IV secolo la presenza di reliquie in chiese urbane vi abbia attratto delle sepolture¹⁰ e che il fenomeno fosse in espansione lo conferma l'articolo IX, XVII, 7 del Codice Teodosiano del 386, complementare al precedente, in cui il divieto di rimozione delle tombe venne contemplato non più nel quadro di una generica *violatio sepulchri*, bensì nella specifica casistica di un trasferimento di corpi santi¹¹.

Nei fatti, l'evoluzione dei cimiteri paleocristiani in Occidente seguì un processo lento, in cui la prima tappa fu l'effettiva aderenza alla legislazione che prevedeva che le sepolture fossero collocate *extra urbe* per tutto il IV e V secolo, alcune volte in continuità topografica con le necropoli romane più antiche, talvolta giustapposte a quelle già esistenti, in altri casi occupando siti del tutto nuovi¹².

In un contesto come quello appena delineato, le aree cimiteriali che accoglievano le spoglie dei martiri (*martyria*) crebbero per fama e religiosità, diventando grandi poli di attrazione urbanistica grazie all'ampliamento delle suddette aree con basiliche ed altri edifici annessi come servizi per i pellegrini, abitazioni e luoghi di residenza stabile per coloro che garantivano la custodia di quei luoghi sacri¹³.

La funzione di queste aree non si riscontrava solamente nella capacità attrattiva che esercitavano verso una crescente parte della *societas christiana*; questi edifici costituivano veri e propri baluardi sacri a dife-

¹⁰ G. CANTINO WATAGHIN, "Urbs" e "Civitas" nella tarda antichità: linee di ricerca, in *La "civitas christiana", Urbanistica delle città italiane tra tarda antichità e altomedioevo*, Atti del I Seminario di studio (Torino, 1991), Torino 1992, p. 29.

¹¹ *Codex Theodosianus*, IX, 17, 7, p. 466: «Humatum corpus nemo ad alterum locum transferrat; nemo martyrem distrahat, nemo mercetur. Habeant vero in potestate, si quolibet in loco sanctorum est aliquis conditus, pro eius veneratione quod martyrium vocandum sit addant quod voverint fabricarum».

¹² CANTINO WATAGHIN, *Sepolture e città. L'Italia settentrionale tra IV e VIII secolo*, in *Sepolture tra IV e VIII secolo. VII Seminario sul tardo antico e l'alto medioevo in Italia settentrionale* (Gardone Riviera 24-26 ottobre 1996), Mantova 1998, p. 103.

¹³ V. FIOCCHI NICOLAI, *Elementi di trasformazione dello spazio funerario tra tarda antichità ed altomedioevo*, in *Uomo e spazio nell'alto medioevo*, Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo (Spoleto, 4-8 aprile 2002), L, Spoleto 2003, pp. 933-943.

sa della città come testimoniano le quattro basiliche cimiteriali ambrosiane di Milano nel *Versum de Mediolano civitate*¹⁴.

Pertanto lo sviluppo insediativo generato da questa intensiva frequentazione portò talvolta alla creazione di nuovi agglomerati urbani in zone fino ad allora scarsamente insediate, spostando in alcuni casi la "città fuori dalla città"¹⁵. Tra gli esempi più celebri è il caso di ricordare l'elemento di attrazione urbanistica generata dalla tomba di Pietro in Vaticano, zona suburbana; l'area cimiteriale di Cimitile (Napoli), divenuta città-santuario attraverso le venerate spoglie di san Felice morto alla fine del III secolo e poi di san Paolino di Nola; la riconfigurazione della città di Modena dopo la crisi tardoantica attorno al *focus* rappresentato dalle reliquie di San Geminiano ad ovest della *Mutina* romana¹⁶.

L'alto medioevo

I cimiteri, più o meno frequentati, rimasero così utilizzati nelle loro sedi *extra urbem* per un lungo periodo, almeno fino al VI-VII secolo secondo Chiara Lambert¹⁷, fino a quando cioè una serie di concause di carattere sociale-religioso ed economico-politico svilupparono una prassi i cui effetti connotarono il volto delle città europee fino a Napoleone: il cosiddetto "inurbamento delle sepolture".

Quel lungo periodo di frequentazione delle aree funerarie extraurbane, definito "poli di attrazione urbanistica", che aveva reso usuale la stretta contiguità tra spazi sepolcrali e spazi abitativi¹⁸, la perdita

¹⁴ G.B. PIGHI, *Versus de Verona. Versum de Mediolano civitate*, Bologna 1960, p. 143-144: «*Letanter ibidem quiescunt sancti circa moenia: / Victor, Nabor et Maternus, Felix et Estorgius, / Nazarius, Simplicianus, Celsus et Valeria; / Magnus presul cum duobus sociis Ambrosius / Protasio Geruasioque manet, et Dionisius / Calemerusque; ibi almus Benedictus recubat. / Nulla potest reperire urbs in hac provincia, / ubi tanta requiescunt sanctorum cadavera / electorum revelata, quanto ibi excubant*».

¹⁵ U.M. FASOLA - FIOCCHI NICOLAI, *Le necropoli durante la formazione della città cristiana*, in *Actes du XIe Congrès International d'Archéologie Chrétienne* (Lyon, Vienne, Grenoble, Genève, Aoste, 21-28 septembre 1986), Città del Vaticano 1989, pp. 1194-1205.

¹⁶ Dal punto di vista archeologico, sui significati sociali e culturali dei costumi funerari delle società antiche, cfr.: N. LANERI, *Archeologia della morte*, Roma 2011.

¹⁷ LAMBERT, *Le sepolture* cit., p. 291.

¹⁸ R. VOLPE, *Il suburbio*, in *Storia di Roma dall'antichità ad oggi: Roma antica*, I, Roma-Bari 2000, pp. 191, 199.

progressiva del valore sacrale del *pomerium*, attestata dalle fonti a partire dall'età imperiale¹⁹ ed il generale mutamento nei confronti della morte, vista come partecipe delle quotidianità grazie alla mediazione cristiana²⁰ e le testimonianze dei padri della chiesa di cui Ambrogio è il più valido rappresentante, fornirono gli elementi socio-religiosi che favorirono l'introduzione della nuova prassi ad inumare i corpi dei defunti in città.

A tali aspetti vanno aggiunti particolari congiunture, soprattutto di carattere economico-bellico che permisero fisicamente l'allestimento di sepolture *in urbe*: il degrado della compagine urbana che rese disponibili spazi ed edifici delle città ormai abbandonati e la conseguente modificazione dello spazio urbano che portarono ad una concezione più fluida di spazio abitato e spazio disabitato²¹ e, come nel caso della città di Roma, le cui difficoltà paiono essere connesse con le discese in Italia di Alarico (408 e 410)²².

Si trattò di un periodo complesso, durante il quale, a partire già dal V secolo l'antica prassi dell'inumazione fuori dalla città, venne lentamente sostituita, prima in Oriente e poi in Occidente, dall'usanza del seppellimento all'interno del nucleo urbano, a cui il diritto può fornire interessanti considerazioni.

Il Codice Giustiniano, redatto a distanza di circa centocinquanta anni dal *Codex Theodosianus*, non contiene più alcun riferimento esplicito al seppellimento *in urbe* e si limita a riprendere dal precedente *corpus* il divieto di commerciare reliquie e di trasferire altrove i corpi

¹⁹ A. GIARDINA, *Perimetri*, in *Storia di Roma*, a cura di A. Giardina - A. Schiavone, Torino 1999, p. 31, 34: il *pomerium* era divenuto di fatto un «fossile sacrale, una delle tante superstiziose stranezze della Roma pagana».

²⁰ P. ARIÈS, *L'uomo e la morte dal Medioevo ad oggi*, Roma-Bari 1980, pp. 33-35: Il cristianesimo «risultò determinante nell'avvicinare i vivi allo spazio dei morti e nel rendere quei luoghi più famigliari».

²¹ G.P. BROGIOLO - S. GELICHI, *La città nell'alto medioevo italiano*, Roma-Bari 1998, pp. 99-100.

²² FIOCCHI NICOLAI, *Gli spazi delle sepolture cristiane tra il III e il V secolo: genesi e dinamica di una scelta insediativa*, in *La comunità cristiana di Roma. La sua vita e la sua cultura dalle origini all'alto medioevo*, a cura di P. Siniscalco - L. Pani-Ermini Città del Vaticano 2000, pp. 341-362.

già inumati: «*Nemo martyres distrahat, nemo mercetur. (...)»²³ e «*Nemo humatum corpus ad alterum locum sine Augusti adfabitus transferrat»²⁴; mentre i contemporanei editti emanati dai sovrani ostrogoti, raccolti nella *Variae* di Cassiodoro, contemplano una sola citazione relativa a problemi di ordine funerario, che tuttavia tratta la proibizione di deporre monete nelle tombe ed è del tutto priva di alcun legame con la posizione dei cimiteri rispetto alla città²⁵.**

Sulla stessa linea anche l'Editto di Rotari, il *corpus* di leggi redatto in lingua latina nel 643 dal sovrano longobardo: anche in questo caso il tema funerario è ripreso in un solo capitolo, il XV, nel quale vengono trattate le violazioni delle sepolture e la conseguente ammenda per il reato commesso²⁶.

Per quanto riguarda le autorità ecclesiastiche invece, gli interventi riguardo i costumi funerari furono volti perlopiù a correggere gli abusi che a codificarne i riti. Nei canoni conciliari che si occupano della materia infatti, mai anteriori al VI secolo, non compare alcun riferimento alle sepolture urbane, né in termini di riprovazione, né di accettazione di tale pratica: essi si limitano infatti a ribadire la proibizione del seppellimento all'interno delle chiese e dei battisteri; a vietare il riuso delle tombe; a regolamentare la consacrazione degli altari, che doveva avvenire solo in presenza di reliquie di corpi santi²⁷. L'unica posizione ufficiale pare essere stata assunta nel corso dei lavori del concilio di Braga, tenutosi nel 561 nel cuore del regno svevo, impregnato di cultura romana: si tratta del canone XVIII, che proibì di sep-

²³ *Corpus Iuris Civilis, Codex Iustinianus*, ed. P. Krueger, II, Berolini 1877, I, II, 3, p. 12.

²⁴ *Ibidem*, III, XLIV, 14, p. 148.

²⁵ *Cassiodori Senatoris Variae*, ed. T. Mommsen, MGH SS AUC. ANT., XII, Berolini 1894, IV, 34, p. 129.

²⁶ *Leges Langobardorum*, ed. G.H. Pertz, MGH L, IV, Hannoverae 1868, XV, p. 15: *De grabworfin. Si quis sepulturam hominis mortui ruperit et corpus expoliaverit aut foris iactaverit, nongentos soledos sit culpavelis parentibus sepulti. Et si parentis proximi non fuerint, tunc gastaldius regis aut sculdhais requirat culpa ipsa et ad curte regis exegat».*

²⁷ LAMBERT, *Le sepolture* cit., p. 288 che elenca il Concilio di Braga del 563 e di Màcon (585), il sinodo di Auxerre (561-605) ed il concilio di Nantes (658 ca.); per una sintesi con ampia bibliografia e riferimenti vd.: J.M. LABOA, *Atlante dei concili e dei sinodi nella storia della Chiesa*, Milano 2008.

pellire corpi all'interno dei santuari martiriali richiamando l'ancora vigente divieto di inumare entro le mura cittadine²⁸.

La contraddizione tra le prescrizioni normative e le prassi effettivamente seguite, ovvero, usando le parole di Cécile Treffort, la tendenza ad una «*opposition entre une référence idéale de séparation stricte et une conception totalement nouvelle de la distribution de l'espace entre les morts et les vivants, à laquelle la tradition romaine cède définitivement la place*»²⁹, risulta, tuttavia, emblematicamente rappresentata soprattutto nell'episodio della sepoltura di san Vedasto, vescovo di Arras, morto nel 540: secondo il racconto di Giona di Bobbio, infatti, nonostante il vescovo fosse stato spesso udito affermare che «*infra muros civitatis nullus defunctus requiescere debebat*»³⁰ e, per questo motivo, avesse scelto come suo luogo di sepoltura un piccolo oratorio situato fuori dalle mura cittadine, coloro che erano convenuti al luogo presso il quale era morto, sia laici che ecclesiastici, ritenendo l'oratorio indegno di accogliere le spoglie di un prelado di tale santità, trasferirono il suo corpo nella cattedrale e lo seppellirono alla destra dell'altare, «*ubi ipse pontificale cathedrae fungebat officio*»³¹.

Come si vede, la legislazione in materia risulta sempre più lacunosa, sempre più attenta a regolamentare gli abusi e le violazioni circa le sepolture, tralasciando quasi del tutto il tema della loro ubicazione, il che fa presupporre una situazione fluida nella quale si stava facendo sempre più frequente l'usanza del seppellimento in città, che verrà dal punto di vista legale permessa agli inizi del IX secolo grazie ad una *Novella* dell'imperatore Leone V Armeno: «*Ut cuique, tam intra civitatem, quam extra, mortuos sepelire liceat*»³².

²⁸ In: C. TREFFORT, *L'église carolingienne et la mort*, Lyon 1996, p. 137: «*Item placuit, ut corpora defunctorum nullo modo intra basilicam sanctorum sepeliantur; sed si necesse est, de foris circa murum basilicae usque adeo non abhorret. Nam si firmissimum hoc brebilegium usque nunc retinent civitates, ut nullo modo intra ambitus murorum cuiuslibet defuncti corpus humetur, quanto magis hoc venerabilium martyrum debet reverentia obtinere*».

²⁹ *Ibidem*, p. 57.

³⁰ *Passiones vitaeque sanctorum aevi merovingici et antiquiorum aliquot*, ed. B. Krusch, SS *Rer. Merov.*, III, p. 412.

³¹ *Ibidem*, p. 413.

³² *Novellae ad calcem Codex Iustinianus*, LIII.

Grazie all'avallo del potere civile le sepolture cimiteriali poterono *de iure* essere allestite all'interno del nucleo urbano, tuttavia la disposizione imperiale con tutta probabilità codificò una pratica che già *de facto* era ampiamente utilizzata nei territori imperiali e non solo³³.

Le decretali e gli statuti

L'inurbamento delle sepolture fu un fenomeno che coinvolse tutta l'Europa cristiana e fortemente legato ad un generale mutamento dei rapporti nei confronti della morte, come segnalano i celebri e ormai classici studi antropologico-sociali sulla mentalità di Philippe Ariès, vista ora come partecipe della quotidianità, presente negli spazi urbani, dove diventava addirittura compagna di vita³⁴.

Il cimitero diventava dunque il luogo, spaziale e concettuale assieme, dove si realizzava ed esplicava la compenetrazione di rapporti tra vita e morte, ossia le due metà che formavano la *societas christiana*, la vita terrena e la sua valenza escatologica. Chiara spia di questa evoluzione è una nuova etimologia del termine "cimitero": accanto a quella reale, dal greco *koimeterion*, dormitorio, il luogo dove i cristiani defunti attendono, come in preda ad un lungo sonno, la venuta del giudizio finale e la sperata resurrezione al Paradiso, venne elaborata quella fantasiosa, coniata nell'XI secolo dal chierico Papias³⁵, da *cinis* e *terris*, ossia la terra ove i cadaveri divengono cenere, e dove la terra diventa un tutt'uno con le ceneri, dando vita alla categoria, che si impone dal XII secolo soprattutto nelle riflessioni dei decretalisti, di "terra cimiteriata"³⁶, «qui faisait certes référence à la réalité physique des champs funéraires du Moyen Âge, mais aussi à la réalité sociale, dans un monde où le pouvoir des dominants, des seigneurs, clercs ou laïcs, reposait sur le contrôle de la terre et des hommes qui y demeuraient»³⁷.

³³ Cfr. I. BARBIERI, *Memorie sepolte: tombe e identità nell'alto Medioevo (secoli V- VIII)*, Roma 2012.

³⁴ ARIÈS, *Storia della morte in Occidente: dal Medioevo ai giorni nostri*, Milano 1980.

³⁵ Cfr.: *Papiae ars grammatica*, a cura di R. Cervani, Bologna 1998.

³⁶ M. LAUWERS, *La naissance du cimetière. Lieux sacrés et terres des morts dans l'Occident médiéval*, Paris 2005, pp. 9-10 e 120-122.

³⁷ *Ibidem*, p. 10; ID., *Il cimitero nel medioevo latino. Luogo sacro, santo e religioso*, in *Un gallo ad Asclepio. Morte, morti e società tra antichità e prima età moderna*, a cura di A.L. TROBETTI BUDRIESI, Bologna 2013, pp. 301-328.

Nonostante la riflessione giuridica da parte dei decretalisti, tuttavia, informazioni circa l'organizzazione fisica degli spazi funerari nei secoli centrali del medioevo sono molto rare³⁸; tale situazione venne a crearsi in concomitanza con la creazione delle istituzioni parrocchiali, accanto alle quali vennero presto ubicate le predette "terre cimiteriate", nell'intenzione sempre più evidente di radunare in spazi contigui l'*ecclesia*-comunità nelle due accezioni complementari di *civitas* dei vivi e dei morti³⁹.

Un esempio di tale quadro è costituito dal *Concordia discordantium canonum*, meglio noto come *Decretum*, all'interno del quale il celebre giurista Graziano utilizza il termine *coemeterium* appena due volte ed in relazione al tema dello *ius funerandi*, considerandolo come uno dei diritti delle chiese parrocchiali e allo stesso tempo servizio prestato alla comunità dei fedeli⁴⁰. Difatti, dal momento in cui si incominciarono ad intravedere i bisogni inerenti la cura dei defunti, la prassi che fosse compito delle parrocchie divenne ben presto costume generalizzato, il che permetteva a queste istituzioni di gestire più o meno autonomamente le pratiche funerarie in concordia con i canoni conciliari⁴¹; in alcune città, come documentato per Pisa, la prassi era così diffusa che lo *ius sepeliendi* era esso stesso sinonimo di parrocchialità⁴².

Queste decretali, dunque, riguardavano i diritti ed i doveri del clero parrocchiale, con particolare riferimento, per quello che riguardava i cimiteri, alle questioni inerenti le decime, le offerte e gli eventuali lasciti spettanti alla parrocchia di appartenenza, cosa di cui ogni prete curato era gelosissimo e che innescò tutti i problemi ben noti, quando

³⁸ Per ciò che concerne invece il funzionamento delle parrocchie, le competenze e la figura dei sacerdoti e i doveri dei parrocchiani siamo molto più informati, cfr.: *Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo, secoli XII-XV*, 2 voll., Atti del VI Convegno di storia della Chiesa in Italia (Firenze, 21-25 settembre 1981), Roma 1984.

³⁹ T. DURANTI, *Premessa al capitolo III. Riti e Pratiche*, in *Un gallo ad Asclepio* cit., pp. 219-225.

⁴⁰ *Corpus Iuris Canonici*, ed. E. Friedberg, *I Decretum magistri Gratiani*, Graz 1959, pars II, causa XIII, questio II, c. VI, p. 722-723: *Ubi quisque eligere sepulturam dibi debet*.

⁴¹ BOCCHI, *Cimiteri e sepolture...*, cit., p. 138.

⁴² M. RONZANI, *Gli ordini mendicanti e la "cura animorum" cittadina fino all'inizio del Trecento: due esempi*, in *"Nolens intestatus decedere". Il testamento come fonte della storia religiosa e sociale*, Atti dell'incontro di Studio (Perugia 3 maggio 1983), Perugia 1985, pp. 121-126.

fu attribuita la cura d'anime anche agli ordini mendicanti, turbando e scardinando il sistema delle parrocchie affidate al clero secolare⁴³, ma ben poco gli aspetti materiali delle strutture di accoglienza delle salme.

Nel Duecento, quando si addensano nelle città italiane gli statuti cittadini nei quali vanno cercate le disposizioni che riguardano la vita comunitaria di una città, il tema delle sepolture è ancora una volta molto difficile da rintracciare, perché la questione riguardava esclusivamente la *cura animorum* e quindi veniva gestita dall'organizzazione ecclesiastica locale, a meno che non si trattasse di lavori ordinati dal comune per rendere accessibili i cimiteri, come testimonia l'esempio del *corpus* statutario di Bologna, ma la casistica è molto più ampia.

Volendo circoscrivere questa prima ricerca su Bologna ai codici statutari pervenuti redatti tra XIII e XIV secolo⁴⁴, si sono presi in esame quelli editi della metà del Duecento, del 1288, del 1335 e del 1376, - che corrispondono a fasi e periodi molto significativi delle vicende politiche e istituzionali della società bolognese.

Nella città felsinea gli statuti del 1250 ricordano una sola volta un cimitero, quello che si trovava presso la chiesa di San Nicolò degli Albari. La rubrica è inserita nel libro IX degli statuti che riguarda i lavori da svolgere nella città, con particolare attenzione al rifacimento dei selciati, alla sistemazione degli scoli, all'abbattimento dei portici e del-

⁴³ G. PICASSO, "Cura animorum" e parrocchie in Italia nella normativa canonistica, in *Pievi e Parrocchie cit.*, I, pp. 65-80; M. MACCARONE, "Cura animorum" e "parochialis sacerdos" nelle costituzioni del IV concilio lateranense (1215). Applicazioni in Italia nel sec. XIII, ivi, pp. 81-195; L. PELLEGRINI, *Mendicanti e parroci: coesistenza e conflitti di due strutture organizzative della "cura animarum"*, in *Francescanesimo e vita religiosa dei laici nel '200*, Atti dell'VIII convegno internazionale di Studi Francescani (Assisi, 16-18 ottobre 1980), Assisi 1981, pp. 129-167.

⁴⁴ Si è ipotizzato che "...le prime statuizioni e deliberazioni - statuta in senso stretto..." risalgano alla metà del XII secolo: N. SARTI, *Il paradigma politico degli statuti bolognesi nel basso medioevo*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, a cura di Paola Maffei e Gian Maria Varanini, 4 voll., Firenze University Press, Firenze 2014, vol. II, *Gli universi particolari. Città e territori dal medioevo all'età moderna*, pp. 133-140. Per un profilo sulle normativa statutaria bolognese tra XIII e XV secolo cfr. A. L. TROMBETTI, *Gli statuti di Bologna e la normativa statutaria dell'Emilia Romagna tra XII e XVI secolo*, «Mélanges de l'École française de Rome-Moyen Âge», [En ligne], 126-2 | 2014, mis en ligne le 03 septembre 2014, URL: <http://journals.openedition.org/mefrm/2396>.

le scale esterne che occupavano lo spazio pubblico⁴⁵. Il testo della rubrica introduce le regioni dell'intervento da svolgere: «*quia maxima putredo et lutum et aqua moratur in curia Sancti Nicholai de Arbaris ... et infirmatas hominum est*»⁴⁶. Il dissesto del terreno e ragioni di igiene dunque avevano fatto deliberare la selciatura di una fascia di cinque piedi attorno alla chiesa, escludendo però ogni tipo di intervento nel «*cimitero ubi sepelliuntur mortui*»⁴⁷.

Un altro intervento è segnalato dagli statuti di Bologna del 1288. Essi⁴⁸ furono voluti, elaborati e redatti in frangenti di particolare svolta per la comunità bolognese, in corrispondenza con una delle fasi di più intransigente chiusura nei confronti dei magnati e dei ghibellini⁴⁹ e in una temperie in cui si erano già percepiti pesanti sintomi di recessione rispetto ai decenni precedenti, in cui la città aveva raggiunto il culmine del suo sviluppo. Lo statuto, composto da 673 rubriche suddivise in 12 libri e rimasto in vigore almeno fino al 1318, è un codice composto per la gran parte sulla base delle rubriche del precedente statuto del 1267 di cui sono pervenute solo tracce e indizi⁵⁰. L'esigenza

⁴⁵ *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, a cura di L. FRATI, II, Monumenti storici pertinenti alle provincie della Romagna, serie I, Statuti, Bologna 1869, p. 438 (libro IX, r. CLXXI: «*Quod curia Sancti Nicholai de Albaris debeat salligari*»).

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di G. Fasoli e P. Sella. Collezione Studi e Testi, n. 73, Vol. 1 e 2. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1937. In proposito cfr. R. DONDARINI, *Tra esigenze di riordino e volontà antimagnatizie. Gli statuti di Bologna del 1288*, in *Honos alit artes...*, cit., pp. 23-32; S. RUBIN BLANSHEI, *Politica e giustizia a Bologna nel tardo medioevo*, Roma 2016; A. L. TROMBETTI BUDRIESI, *Gli statuti di Bologna e la normativa statutaria...*, cit.

⁴⁹ Si pongono nell'ambito della cosiddetta politica "antimagnatizia" perché orientata ad erodere le basi del potere dei magnati e sfociata nella promulgazione degli ordinamenti "sacratì" del 1282 e in quelli "sacratissimi" del 1284. FASOLI, *La legislazione antimagnatizia a Bologna fino al 1292*, «*Rivista di storia del diritto italiano*», 6 (1933), pp. 351-392; S. MENZINGER, *Giuristi e politica nei comuni di Popolo. Siena, Perugia e Bologna, tre governi a confronto*, Roma 2006.

⁵⁰ In realtà nel testo stesso degli statuti del 1288 si possono rilevare varie tracce di altre redazioni precedenti che non sappiamo se fossero parziali o globali. Nel Libro VIII ad

principale a cui doveva rispondere era quella di mettere in ordine e aggiornare una gran massa di norme e riformazioni scritte per i precedenti codici, sparse senza alcuna logica evidente in diversi libri e volumi e a volte divenute inutili, contraddittorie e superflue, a tal punto da rendere arduo non solo conoscerle, ma anche rintracciarle; e ciò benché fossero trascorsi soltanto alcuni decenni dalle prime promulgazioni statutarie bolognesi. Tale finalità, esplicitata con chiarezza sia nella delibera che nel protocollo, ne nascondeva una inespressa, ma che appare evidente fin dalle prime rubriche: i nuovi statuti erano i primi a recepire e a confermare l'affermazione popolare e guelfa.

Di particolare interesse è il libro decimo della redazione statutaria. Esso contiene settantadue rubriche e stabilisce prescrizioni e divieti riguardanti l'igiene pubblica, la manutenzione dei condotti idrici e fognari, delle chiuse e delle mura, delle piazze e delle strade, dei ponti e dei pozzi; con norme antincendio e antinquinamento⁵¹.

Questa redazione statutaria è assai più matura nella forma rispetto a quella della metà del secolo, come testimonia l'evidente tensione degli statuti verso una normativa generale, che potesse essere applicata ai singoli casi che di volta in volta si fossero presentati.

Tuttavia, anche in questo quadro così ben delineato, nulla si dice dei cimiteri, se non nella rubrica LXX, a proposito di quello della parrocchia di San Leonardo⁵². Anche in questo unico caso, si sono approvati (*placet*) dei lavori «*ad reparandas sepolturas et cimiterium*»⁵³ della chiesa situata nel borgo di via San Vitale, inondato dalle acque provenienti da Strada Maggiore. I lavori necessari sarebbero stati effettuati

esempio – quello dedicato allo Studio e agli studenti – la nona rubrica *Sul privilegio degli scolari che subiscono furti, rapine o offese*. Rubrica, appare chiaramente riportata senza interventi da un precedente testo: *Ordiniamo che se alcuni scolari forestieri della comunità degli scolari di Bologna hanno subito dall'inizio di settembre del presente anno milleduecentosettantatre*; cfr. DONDARINI, *Gli Statuti "antimagnatizi" del Comune di Bologna del 1288 alla luce delle recenti ricerche*, «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna», Nuova Serie, LXIV (2014), pp. 1-41.

⁵¹ Esplicito il titolo del libro che lo presenta come un vero trattato (f. 154^v): *Hic est tractatus de variis et extraordinariis pertinentibus ad spetialem notarium domini potestatis deputati sallegatis et immundiciis civitatis et burgorum tollendis*.

⁵² *Statuti di Bologna dell'anno 1288 cit.*, p. 172 (libro X, r. LXX).

⁵³ *Ibidem*.

solo se li avesse deliberati la maggioranza degli abitanti della parrocchia (*vicinancia*), di cui si indicavano con precisione i confini. I lavori da eseguire consistevano in una condotta fognaria sotterranea (*chiarvica*) che scaricasse l'acqua nel collettore dell'androne di via Brocchindosso. La progettazione idraulica, il controllo dei lavori e la ripartizione delle spese erano affidati ai *suprstantes* della parrocchia, eletti dal notaio del podestà. Le spese sarebbero poi state sostenute da tutti i parrocchiani, ciascuno in proporzione alla misura della facciata della propria casa, a cui si aggiungevano anche gli abitanti di quella parte di via San Vitale che ne avrebbero ricevuto vantaggio.

Dalla lettura delle due rubriche pare di poter concludere che durante il Duecento la gestione del cimitero risultasse essere un fatto tutto interno alla *vicinia* e alla parrocchia, sul quale il comune interferiva solo in occasione di opere straordinarie coinvolgenti la rete viaria e quella fognante di competenza e che in assenza di questi elementi l'amministrazione pubblica non si occupasse delle aree funerarie.

Tuttavia, nel secolo successivo questo atteggiamento iniziò a cambiare. Dopo le vicende della fine del XIII secolo e dell'inizio del XIV che avevano visto la comunità di Bologna affrontare una lunga fase di declino e di difficoltà, nel 1327 il Consiglio del Popolo chiamò al governo della città il legato pontificio cardinale Bertrand du Pouget che trasformò il regime da "comune" in "signoria" con un decreto di soppressione delle attività dello stesso consiglio che l'aveva eletto⁵⁴. Per consolidare la nuova situazione, nel 1332 furono promulgati nuovi statuti che tuttavia ebbero un'applicazione limitata nel tempo dato che solo due anni più tardi la città si ribellò ed espulse il cardinale⁵⁵. Di questa redazione statutaria del 1332 non si ha alcun residuo, ma dopo

⁵⁴ Cfr. A. VASINA, *Bologna nello Stato della Chiesa: autorità papale, clero locale, Comune e studio fra XIII e XIV secolo*, in *Cultura universitaria e pubblici poteri a Bologna dal XII al XV secolo*, a cura di O. Capitani, (Atti del convegno, Bologna, 20-21 maggio 1988), Bologna 1990, pp. 125-150.

⁵⁵ Cfr. *Lo statuto del Comune di Bologna del 1335*, a cura di Anna Laura Trombetti Budriesi, *Fonti per la Storia dell'Italia Medievale, Serie Antiquitates*, n. 28, voll. 1 e 2. Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2008.

l'espulsione del du Pouget si procedette alla ricostituzione del Comune e si promulgarono nuovi statuti con il chiaro obiettivo di ripristinare le istituzioni comunali. La nuova redazione statutaria, proposta da Taddeo Pepoli, intendeva tutelare la sua preminenza e quella della sua parte politica; inoltre la commissione a cui fu affidata la stesura era la stessa che aveva redatto gli statuti del cardinale legato. Per questa propensione a mantenere l'accentramento del potere nelle mani del Pepoli, la nuova redazione del 1335 mantenne molte delle prescrizioni enunciate negli statuti promulgati tre anni prima, pur presentando considerevoli differenze rispetto ai codici del XIII secolo.

Le disposizioni riguardanti le aree funerarie, diventate più numerose e contenute in quattro rubriche dell'ottavo libro dedicato al diritto penale sostanziale, sottolineano la funzione civica e vitale dei cimiteri. Infatti, i legislatori si interessarono, da una parte, a limitare gli abusi e gli eccessi in un luogo sacro, dall'altro, a regolare tramite norme suntuarie le cerimonie funerarie⁵⁶. Al primo obiettivo si riconducono le norme che prevedevano un inasprimento di pena qualora una violenza fosse stata commessa nel cimitero, il divieto di introdurre animali, di scaricare immondizia e di esercitare la professione di lenone e meretrice fra le mura del recinto funerario: tutte disposizioni che suggeriscono che l'area del cimitero fosse decisamente viva e frequentata. Al secondo, si riconducono tutti i commi che disciplinano attentamente l'ostentazione del lusso nella celebrazione delle esequie.

La rubrica 64, *De pena vulnerantis seu percipientis vel insultantis alliquem*, imponeva a colui che avesse recato offesa in alcuni determinati luoghi, tra cui i cimiteri, una pena pecuniaria raddoppiata rispetto alle norme vigenti in materia⁵⁷.

⁵⁶ Per una panoramica generale sul tema, cfr.: M. G. MUZZARELLI, *La disciplina delle apparenze: vesti e ornamenti nella legislazione suntuaria bolognese fra XIII e XV secolo*, in *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra Medioevo ed età moderna*, a cura di P. Prodi, Bologna 1994, pp. 757-784; *Disciplinare il lusso: la legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di M. G. Muzzarelli e A. Campanini, Roma, 2003.

⁵⁷ *Ibidem*, VIII, 64, pp. 689-691: «...Decernentes quod in quolibet casuum in presenti statuto contentorum pene supra specificate duplicentur et duplicate imponantur si ipsa malleficia comitantur in platea comunis Bononie, seu in trivio porte Ravennatis, seu in campo fori, salligata fratrum Minorum, vel de strata Maiori in diebus fori, vel in curtilli episcopatus Bononie, vel in

La rubrica 114, volta a regolamentare il comportamento di prostitute, lenoni e uomini di malaffare che, in genere, si accompagnano alle prime compiendo *malleficia* e determinando *inhonesta et turpia*, vietava a questa particolare categoria di emarginati di muoversi o stazionare in alcuni luoghi pubblici e onesti, tra cui i cimiteri fino a venticinque pertiche di distanza⁵⁸. Due confratelli appartenenti agli ordini dei Predicatori, Minori, Eremitani, Carmelitani, Servi di Santa Maria o di altro monastero possono *simplici eorum verbo* denunciare la violazione dei confini della loro chiesa, convento, orto o cimitero⁵⁹.

La rubrica 118, intitolata *Quod non introducantur vel teneantur aliquae bestie in aliquo cimiterio alicuius ecclesie*, è interamente dedicata all'inviolabilità del cimitero da parte di animali e del suo decoro. Si impediva a chiunque di introdurre nei cimiteri di qualunque chiesa maiali, ovini e qualsiasi altro animale; essi infatti avrebbero potuto esumare i corpi dalle sepolture e rosicchiarne le ossa⁶⁰. I trasgressori incappavano in una multa di cinque lire di bolognini e l'allontanamento dell'animale⁶¹. Si vietava altresì di scaricare letame,

aliqua ecclesia vel domibus ecclesiarum civitatis, comitatus vel districtus Bononie, vel in cimiteriis seu campis ipsarum ecclesiarum, seu ad domum habitationis, stationem vel bancham offensi, vel sub portichu ipsius domus, stationis seu banche, vel in strata publica, ante faciem ipsius domus, stationis seu banche, seu de nocte.»

⁵⁸ *Ibidem*, VIII, 114, *De meretricibus et lenonibus*, pp. 750-753: «...Nec etiam prope ecclesias seu domos ecclesiarum seu ortos contiguos vel cimiteria contigua fratrum Predicatorum, Minorum, Heremitanorum, Carmelitanorum, Servorum sancte Marie vel monesteriorum aliquorum dominarum seu monialium dicte civitatis per viginti quinque pertichas vel infra.»

⁵⁹ *Ibidem*: «Et quod etiam de predictis delinquentibus credatur et stetur duobus fratribus alicuius ex ordinibus antedictis de conventu Bononie et simplici eorum verbo in hiis et de hiis qui seu que delinquerent infra terminos seu ecclesie seu domorum, ortorum ac cimiteriorum eiusdem et pro plena probatione tale dictum eorum habeatur, eciam absentibus et non requisitis supradictis qui delinquisse dicerentur.»

⁶⁰ *Ibidem*, VIII, 118, p. 756: «Quia cimiteria ecclesiarum [...] non decet ea patere in cursibus bestiarum et animallium quorumcumque pro eo quod, ex tallium animallium ingressu in ipsa sepe violantur sepulcra et eximuntur ossa mortuorum et a bestiis coroduntur, nec igitur talia contigant, de cetero, dicti domini statuerunt quod nulli liceat, intra cimiterum cuiusvis ecclesie, porchos, oves vel alias bestias introducere vel tenere.»

⁶¹ *Ibidem*, VIII, 118, p. 756: «Et si quis huius statuti transgressor extiterit, penam pro quolibet vice subeat quinque librarum bononinorum; et nichillominus animal occupanti cuilibet concedatur.»

terra, pietre, paglia, immondizia e liquami nei pressi e all'interno del recinto cimiteriale, pena cinque lire di bolognini⁶².

La rubrica 132, *De penis plorantium seu se desmantancium ad exequias mortuorum vel ensemia mitentium et de modo servando in exequiis mortuorum*, tratta della disciplina del lusso durante la celebrazione delle esequie⁶³. In essa si stabiliva che nessuna persona di Bologna o dei borghi, durante la cerimonia del funerale, potesse aspettare o gridare di dolore presso la casa del defunto, strillando, vociferando o percuotendo la mano sulla porta, oppure recarsi e riunirsi presso la chiesa. Nessuna donna legata da vincolo di parentela con il defunto poteva recarsi fuori di casa o presso la chiesa con il morto o al seguito di esso durante il corteo, prima cioè della sepoltura, pena venticinque lire di bolognini. Durante il funerale era permesso portare al massimo quattro ceri e tre croci e le candele necessarie; se i contravvenenti fossero stati gli eredi, essi sarebbero stati condannati a pagare venticinque lire di bolognini. Nessuna defunta poteva essere portata alla sepoltura con il viso scoperto, pena venticinque lire di bolognini. Dopo che il corpo fosse stato sepolto, a nessuna persona era permesso riunirsi e stabilirsi presso la casa del defunto; a meno che non si fosse trattato dei genitori, fratelli, figli o parenti fino al quarto grado e anche i vicini, pena cento soldi di bolognini. Presso il corpo del defunto, la sua casa o in chiesa non era permesso portare nessuna fiaccola accesa, pena cento soldi di bolognini. Una volta che la cerimonia fosse terminata e che gli uomini che avevano assistito alla sepoltura fossero tornati alla casa del defunto, tutte le donne intemperanti che erano state presenti alla cerimonia delle esequie dovevano allontanarsi dalla dimora del defunto. In questo modo non doveva rimanere nessuno individuo di sesso femminile, fuorché la madre o la matrigna, le sorelle, le figlie, la suocera, la cognata, le figlie dei fratelli o delle sorelle dei defunti o in stato di vedovanza; pena dieci lire di bolognini da corrispondere dalla loro dote. Al podestà, insieme al vescovo, era preposto l'incarico che tali

⁶² *Ibidem*, VIII, 118, p. 756: «Item quia quidam ad muros cimiterii fimum, terram, lapides, paleas et multas immudicias aponunt, et per hoc inter allia ex tallium choadceroatione inducuntur bestie ad ingressum, statuerunt quod nulli liceat aliquid de supradictis, aut aliquos genus liquaminis in prefatis locis apponere, sub pena quinque librarum bononinorum.»

⁶³ *Ibidem*, VIII, 132, p. 783-787.

donne *contrafacientes* venissero denunciate e scomunicate nei giorni di Pasqua. Si proibiva che il defunto venisse sepolto *vestitum de scarleto*, pena cento lire di bolognini da comminare agli eredi del deceduto. A nessuno era permesso declamare un'orazione pubblica adunando persone presso la sepoltura. Non si permetteva a nessuno di condurre presso la sepoltura del defunto più di otto uomini, compresa la persona conducente, pena venticinque lire di bolognini; chi avesse condotto e chi fosse stato condotto oltre il numero fissato era tenuto alla corresponsione di cento soldi di bolognini, ad eccezione delle società delle arti e delle armi e delle confraternite. Nessun cittadino poteva far venire comitatini o rustici, oltre il quarto grado di parentela, in gruppo o singolarmente, per la sepoltura del defunto, per compiangere la dipartita o per raggiungere la casa del trapassato, pena comune di cento lire di bolognini, venticinque lire per ogni comitatino e cento per i successori del defunto. Si proibiva a chiunque intendesse essere sepolto presso la sua cappella o chiesa la partecipazione di più di venti chierici tra regolari e secolari. Se si intendeva seppellire il defunto presso un'altra cappella o chiesa, oltre ai predetti venti chierici, era permesso avere quei religiosi, sacerdoti o chierici della chiesa dove sarebbe stato sepolto e quelli della chiesa o cappella del morto, pena venticinque lire di bolognini per gli eredi o i successori del defunto. Il podestà, individualmente o per mezzo di un tabellone, poteva ed era tenuto ad investigare in base alla fama, a ciò che vedeva, alle prove, agli indizi e alle stime realizzate, per punire i colpevoli. A nessuno era permesso portare cibi crudi o cotti in dono presso la casa del defunto, dei suoi ascendenti, discendenti o eredi; non era altresì permesso che i doni venissero ricevuti prima della sepoltura e dopo otto giorni dalla stessa. Non era possibile pranzare o cenare con successori, ascendenti o discendenti del defunto entro dieci giorni, ad eccezione degli agnati e cognati fino al sesto grado di parentela incluso e dei vicini fino ad un numero di sei individui, pena venticinque lire di bolognini. Nel caso di inadempimento alle suddette norme, il podestà era tenuto a comunicare pubblicamente la trasgressione entro quindici giorni dall'inizio del suo incarico e poteva comminare una multa di cento lire di bolognini, a meno che la cerimonia delle esequie non avesse riguardato *militēs*, dottori, avvocati in diritto civile e canonico, dottori in medicina, le loro mogli e i loro genitori. Infine, al funerale dei cittadini o de-

gli abitanti della città non potevano presenziare il podestà, il capitano del popolo e le loro famiglie, gli anziani e i consoli durante il loro mandato; a meno che non si fosse trattato del vescovo di Bologna o altro presule, di grandi prelati o baroni, o a meno che non fosse stato permesso loro dal capitano, dagli anziani e consoli della città di Bologna durante il loro mandato, pena cinquecento lire di bolognini.

Dopo gli statuti del 1335 promossi da Taddeo Pepoli, Bologna visse un periodo particolarmente difficile, marcato dalla totale perdita dell'autonomia che si verificò solo due anni dopo che si era abbattuto il flagello della peste del 1348. Nel 1350 i Visconti sostituirono i Pepoli alla guida della città e cercarono di consolidare il loro dominio anche attraverso la redazione di nuovi statuti - quelli del 1352 di cui rimangono solo frammenti - che dovevano marcare la radicale trasformazione del regime della città dominata con durezza da Giovanni da Oleggio, il luogotenente dell'arcivescovo di Milano Giovanni Visconti. Secondo questa struttura di governo verticista e signorile la figura del Capitano del Popolo fu abolita, la nomina del Podestà divenne una prerogativa del signore, mentre le funzioni del Consiglio del Popolo e del Collegio degli Anziani e Consoli furono svilite a quelle di consulte cittadine senza alcun potere deliberativo. Col ritorno nel 1360 sotto il dominio della Chiesa si ebbe un quindicennio nel quale ad un primo periodo di debole ripresa fece seguito un crescente disagio e malcontento che sfociò nella rivolta sostenuta anche dai Fiorentini che portò all'espulsione del vicario papale, Guglielmo di Noellet, nel 1376. La ritrovata autonomia spinse alla redazione di nuovi statuti che dovevano sancire e coadiuvare la rinascita del Comune, il ripristino e il richiamo agli ordinamenti che avevano visto prevalere il popolo e le arti⁶⁴.

⁶⁴Archivio di Stato di Bologna, *Statuto dell'anno 1376*, Fondo *Governo del Comune*, serie *Statuti* [vol. XIII, n. di corda 46]. La trascrizione integrale del codice è stata effettuata nell'ambito della sua tesi di dottorato da M. VENTICELLI, *Metodologia elettroniche per l'edizione di fonti: lo statuto del comune di Bologna dell'anno 1376*, Tesi di Dottorato in Storia e Informatica. Volume I e II, AA 1998-1999. In merito cfr. anche A. L. TROMBETTI, *Gli statuti di Bologna e la normativa statutaria cit.*, pp. 10-11.

Divisi in sette libri, gli statuti del 1376 inseriscono disposizioni riguardanti i cimiteri e i riti funerari nel quinto, dedicato alle cause criminali.

Benché simili nella forma, le rubriche del 1376 presentano profondi mutamenti circa la tutela del cimitero e il disciplinamento del funerale.

Rispetto al 1335, le pene pecuniarie si affievolirono e si introdussero numerose eccezioni, a fronte di un aumento di norme suntuarie riguardante l'abbigliamento femminile da indossare durante la cerimonia pubblica. Parallelamente si assistette allo svuotamento di potere politico dei Consoli, cioè dei rappresentanti delle società delle arti nel governo del Comune, dal momento che essi non vennero più contemplati nelle norme prese in esame. Impoverite politicamente, le società delle arti riversarono il loro impegno nell'assistenzialismo e nell'organizzazione delle cerimonie funerarie dei loro membri⁶⁵.

La rubrica 62, come la VIII, 64 del 1335, imponeva a colui che avesse recato offesa in alcuni determinati luoghi, tra cui i cimiteri, una pena pecuniaria raddoppiata rispetto alle norme vigenti in materia⁶⁶.

La rubrica 108, *De meretricibus et lenonibus*, rispecchiava nei contenuti la corrispettiva VIII, 114 del 1335. Essa affermava che «*nulla meretrix publica nullusque leno vel lena publicus vel publica de quo vel qua sit publica vox et fama ipsum seu ipsam esse lenonem, lenam vel meretricem audeat vel presumat stare, habitare vel morari quomodolibet perpetuo vel ad tempus de die vel de nocte in civitate Bononie silicet intra seu infra muros civitatis, nisi in locis meretricibus deputatis*»⁶⁷. I cimiteri non venivano

⁶⁵ Cfr. F. GALLETI, *Le Società delle Arti a Bologna e i loro statuti: approfondimenti tematici*, tesi di laurea magistrale in Scienza storiche e orientalistiche, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, relatore P. Galetti, a.a. 2015-2016.

⁶⁶ VENTICELLI, *Metodologia elettronica per l'edizione di fonti: lo statuto del comune di Bologna dell'anno 1376 cit.*, V, 62, cc. 237v-238v: «*Decernentes quod in quolibet casuum in presenti statuto comprensorum pene supra specificate duplicentur et duplicate imponantur si ipsa maledicta vel maledicta comitantur in platea comunis Bononie sive in trivio porte Ravenatis seu in Campo Fori, saligata Fratrum Minorum vel Strate Maioris in diebus fori vel in curtili episcopatus Bononie vel in aliqua ecclesia vel domibus ecclesiarum vel districtus Bononie vel in cimiteriis seu campis ipsarum ecclesiarum seu ad domum seu domos habitationis offensi stationem vel ban-cham offensi vel sub porticu ipsius domus, stationis seu banche vel in strata publica, ante faciem ipsius domus, stationis seu banche seu de nocte.*»

⁶⁷ *Ibidem*, V, 108, cc. 250r-250v.

menzionati, tuttavia è lecito ipotizzare che, sulla scia della codificazione statutaria precedente, tra i luoghi consentiti alle meretrici e i le-noni non fossero compendiate le aree funerarie.

La rubrica 111, come la VIII, 118 del 1335, è interamente dedicata all'inviolabilità del cimitero da parte di animali e al suo decoro⁶⁸. A nessuno era permesso introdurre nel cimitero alcun tipo di animale e, accanto ai maiali e agli ovini, già citati nel 1335, si affiancarono le oche. La pena per i trasgressori si abbassava da cinque lire a dieci soldi di bolognini, e si introduceva un'eccezione: era permesso il transito di carri se il cimitero era considerato un *iter publicum*. Lo scarico di legna, letame o immondizia, punito nel 1335 con un ammenda pari a cinque lire di bolognini, si abbassava anch'esso a dieci soldi.

La rubrica 122 è la normativa che restituisce la maggior parte di emendamenti rispetto alla corrispondente del 1335, la numero 132 del libro VIII.

Nella nuova normativa riguardante il disciplinamento suntuario della cerimonia funebre e degli eventi ad essa collegati, si permetteva per esempio di portare quattro *dupleria cerea*, le candele necessarie e cinque croci durante il funerale, quando invece nel 1335 era possibile recare con sé quattro *cerei*, le candele necessarie e tre croci. La pena per le defunte che fossero state sepolte con il viso scoperto si abbassava da venticinque a venti lire di bolognini. La pena si abbassava notevolmente anche per coloro che dopo la cerimonia si fossero recati presso la casa del defunto pur non essendo parente entro il quarto grado: da cento a venti lire di bolognini. Venne inserita la possibilità per chi non fosse stato ammesso alla cerimonia di aspettare presso il

⁶⁸ *Ibidem*, V, 111, cc. 251r-251v: «*Quia cimiteria ecclesiarum tam ex cumsacratione quam ex humani corporis sepultura sacra loca et religiosa dicuntur non decet ea patere incursibus bestiarum et animalium quorum ingressu sepe violantur sepultura et eximuntur ossa mortuorum et a bestiis coroduntur. Ne igitur talia contingant de cetero dicti domini statuerunt quod nulli liceat intra cimiterium clausum cuiuscumque ecclesie posite inter muros civitatis porcos, anseres, oves vel alias bestias introducere vel tenere. Et si quis statuti presentis transgresor extiterit penam pro qualibet vice subeat decem solidorum bononinorum, nisi sit tale cimiterium per quod publicum iter fiat cum curribus. Item quia quidam ad muros cimiterii fimum, teram, lapides, paleas et multas immondicias apponunt et per hoc inter alia ex talium quocervatione inducuntur bestie ad ingressum. Statuerunt quod nulli liceat aliquid de supradictis aut aliquod genus letaminis vel lignaminis in prefatis locis apponere, sub pena decem solidorum bononinorum.*»

portale di ingresso della chiesa fino al seppellimento della salma, pena venti soldi per i contravvenenti. L'impossibilità di tenere un'orazione pubblica presso la sepoltura venne ribadita, fuorché il defunto non fosse stato un *miles* o un *doctor*. Il numero di persone che potevano raggiungere la sepoltura sale da otto a dieci, pena cinque lire di bolognini (invece di venticinque come accadeva nel 1335), ad eccezione delle società delle arti e delle confraternite. La pena per i comitatini o rustici con un grado di parentela oltre il quarto che avessero raggiunto la città per il funerale si riduceva drasticamente da cento a venticinque lire di bolognini per colui o coloro che li avessero invitati, da venticinque a cinque lire per i nuovi arrivati, e da cento a venticinque lire per i successori del defunto. Viene cassata la norma che prevedeva un limite di chierici durante la cerimonia. Accanto al divieto per la salma di essere vestita *de scarlato*, si accompagnava la proibizione che essa fosse vestita *de panno francigeno* o di qualche altro tessuto che costi più di trenta soldi di bolognini al braccio, pena venticinque lire. Al funerale continuavano a non poter presenziare il podestà, il capitano del popolo o qualcuno della loro famiglia e gli Anziani durante il periodo del loro mandato, ma non i Consoli. Nel caso in cui si fosse trattato del vescovo di Bologna o altro presule, di grandi prelati o baroni, o che fosse stato permesso loro dal capitano, dagli anziani e consoli della città di Bologna durante il loro mandato, era permesso presenziare alla cerimonia funebre; i trasgressori incorrevano in una pena cento lire di bolognini, invece delle cinquecento previste nel codice del 1335.

Venne infine aggiunta una lunga parte riguardante le vesti e i panni permessi o meno durante la celebrazione che non era presente nello statuto del 1335⁶⁹.

⁶⁹ *Ibidem*, V, 122, cc. 257v-258v: «Item quod nulli liceat comodare, locare, concedere vel recipere aliquos pannos vel palia in domo vel extra domum alicuius defuncti pro eius exequiis nisi unum palium tantum sive panum et duo origleria ad plus sub pena trium librarum bononinorum cuilibet danti et recipienti pro quolibet et qualibet vice. Item quod nulla mulier cuiuscumque conditionis existat, audeat vel presumat portare velum aliquod de lino subtile vel trafilatatum in capite in domo vel extra domum, sub pena quadraginta solidorum bononinorum pro quolibet et qualibet vice, voleslam tamen portare possint impune, set de sirico tantum. Item quod nulla mulier possit portare pro aliquo defuncto velum ultra octo dies sub pena predicta salvo quam pro omnibus ascendentibus et descendentes et colateralibus usque ad terminum predictum inclusive et etiam pro socero seu genero et nuru portare possint usque ad mensem et non ultra a die obitus

A nessuno era permesso offrire, prestare, concedere o ricevere alcun panno o pallio in casa o fuori di casa per le esequie del defunto, a meno che non fossero solamente un pallio o un panno e due *origleria* al massimo, pena tre lire di bolognini da comminare al donatore e al ricevente. Nessuna donna, di qualsiasi condizione, poteva portare in capo un velo di lino sottile o *trafilatum* in casa o fuori casa, pena quaranta soldi di bolognini; infatti, era permesso solo di seta. Ad ogni donna era vietato portare in memoria del defunto il velo per più di otto giorni, pena quaranta soldi di bolognini; a meno che il defunto non fosse ascendente, discendente o collaterale fino al quarto grado di parentela incluso, comprendendo anche suocero, genero e nuora. In questo caso la donna poteva portare il velo fino ad un mese di tempo e non oltre a partire dalla morte del parente. Nessuna donna poteva inoltre portare un velo con le estremità pendenti sul petto a meno che non andasse o tornasse dalle esequie, pena venti soldi di bolognini. Le vedove invece potevano portare il velo di qualsiasi genere a patto che il prezzo stimato non superasse le cinque lire di bolognini, pena venti lire. Nessun erede o successore del defunto poteva donare alla vedova o ad altri individui *roba*, veli o altri beni che fossero stimati più di quaranta lire di bolognini, anche se la decisione derivava dal lascito del defunto, pena venticinque lire di bolognini tanto per il donatore quanto per il ricevente del dono. Su tutti i casi predetti erano tenuti a investigare il podestà, il notaio e l'ufficiale *deputatum ad officium coronarum et stratarum*.

defuncti sine aliqua pena. Nec possit aliqua mulier portare velum cum capitibus pendentibus supra pectus nisi eundo et redeundo ab exequiis sub pena viginti solidorum bononinorum. Vidue autem portare possint velum cuiuscumque generis quomodocumque voluerint extimationis quinque librarum bononinorum tantum et non ultra sub pena predicta pro qualibet et qualibet vice. Item cum aliquis moritur non possit per heredem vel successorem ipsius dari, concedi vel numerari usori defuncti vel alteri pro ea recipienti pro roba et velis et aliis necessariis ultra quantitatem seu extimationem quadraginta librarum bononinorum ad plus, sub pena venticinque librarum bononinorum tam danti quam recipienti etiam si per defunctum relictum fuerit in sua ultima voluntate sub pena predicta. De quibus diligenter inquirere teneatur dominus potestas per se et notarium et officialem suum deputatum ad officium coronarum et stratarum et contrafacientes punire et condemnare in penis predictis, salvo semper in omnibus et singulis predictis statutis.»

Conclusione

Per ogni società umana la morte ha sempre rappresentato l'ultima frontiera conoscitiva e, allo stesso tempo – attraverso tecniche, riti, codificazioni ed elaborazioni simboliche – le stesse società hanno cercato di imbrigliare il fenomeno della mortalità, fornirlo di un senso, integrarlo nel proprio sistema di valori e trasformarlo in un criterio per l'autorappresentazione e la gestione della comunità stessa.

L'evoluzione degli ordinamenti civili ed ecclesiastici che le società si sono date dalla tarda antichità fino al medioevo riflettono in questo senso un parziale, ma interessante mutamento degli atteggiamenti mentali e di comportamento umani di fronte alla morte.

In età antica le norme del diritto romano insistevano sulla separazione tra il mondo dei vivi, la città, e quello dei morti, vale a dire il cimitero, e i motivi di ordine igienico, riflessi nella legislazione romana e imperiale, rappresentavano l'impulso più forte a mantenere i due ambiti separati.

A partire dal V secolo il radicarsi della dottrina cristiana portò a far sì che i vivi e i morti iniziassero ad "abitare" nelle stesse città all'interno delle stesse mura. Si assistette a un'evoluzione del sentimento religioso, che generò un atteggiamento nuovo, trasformando l'antico timore della morte nella volontà di "addomesticarla", seguendo l'esempio di Gesù Cristo che, attraverso la Resurrezione, ha sconfitto la morte per passare ad uno stato di vita superiore al cospetto di Dio. La morte diventa così nei secoli centrali e finali del medioevo non un atto esclusivamente individuale, bensì un'esperienza collettiva estesa a tutto il genere umano.

In questo contesto, tuttavia, poche sono le informazioni riguardanti sepolture e funerali nelle disposizioni statutarie del Duecento bolognese. La gestione del cimitero era infatti un fatto tutto interno alla vicinia, sulla quale il comune interferiva solo in occasione di opere straordinarie coinvolgenti la rete viaria e quella fognante di competenza e, in assenza di questi elementi, l'amministrazione pubblica non se ne occupava.

L'attenzione verso le aree funerarie e le cerimonie pubbliche ad esse connesse si fece invece più evidente nel secolo successivo. Non tanto l'ubicazione del cimitero e la gestione dello stesso, quanto i motivi

di ordine, decoro e di disciplinamento suntuario furono i temi più toccati dai legislatori.

